



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32063** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 73975** dell'agente contabile **PATERGNANI ANDREA** - consegnatario di beni mobili dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla gestione delle cartelle “Bingo”- reso per il periodo **01.01.2021 -31.08.2021**, depositato in data **24.09.2021**.

Vista la relazione **n. 292/2024** del 9.7.2024 del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'agente contabile in data 2 settembre 2024;

Esaminati gli atti di causa;

	Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, celebrata con	
	l'assistenza del funzionario Marco Greggio, il giudice relatore, Cons.	
	Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 292/2024 del 09.07.2024, il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n.73975 dell'agente contabile PATERGNANI ANDREA -	
	consegnatario di beni mobili dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT	
	III Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio dei Monopoli per il Veneto –	
	Sezione Operativa Territoriale di Padova, addetto alla gestione delle cartelle	
	“Bingo” - riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale in ordine	
	alle irregolarità del conto, reso per il periodo 01.01.2021 – 31.08.2021,	
	depositato il 24.09.2021.	
	Richiamata l'operatività, nel caso di specie, delle disposizioni di cui agli	
	articoli da 624 a 629 del R.D. n. 827/1924 e del d.P.R. 4 settembre 2002, n.	
	254 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri	
	delle amministrazioni dello Stato”, il magistrato rilevava in particolare che:	
	- sotto il profilo formale il conto, sottoscritto dall'agente contabile titolare	
	della gestione, era stato parificato dal Direttore dell'Ufficio dei Monopoli	
	per il Veneto – sezione operativa territoriale di Padova, ed era corredato del	
	visto di regolarità amministrativa/contabile del Direttore della Ragioneria	
	Territoriale dello Stato di Venezia. Risultava altresì trasmessa la relazione	
	prevista dall'art. 139, c. 2, C.G.C., attestante la regolarità della gestione e la	
	correttezza di tutti i dati e gli importi riportati nel conto;	
	- sotto il profilo sostanziale il conto era stato compilato su modello analogo a	
	2	

	quello previsto dal d.P.R. n.194/1996 per i consegnatari dei beni, ed era	
	quindi idoneo a rappresentare la gestione contabile del consegnatario come	
	previsto ex art. 140, comma 2, C.G.C. pur nella specificità della gestione in	
	esame, non rientrando nella competenza dell'agente contabile la	
	contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti eseguiti dai concessionari	
	gestori delle sale da gioco del "Bingo" ma solo la verifica della correttezza e	
	della tempestività del versamento dell'importo dovuto dal concessionario.	
	2. Tuttavia, essendosi verificato nel corso dell'esercizio un passaggio di	
	consegne tra il consegnatario cessante e il consegnatario subentrante, ai sensi	
	degli artt. 22 e 182 del R.D. n. 827/1924 e degli artt. 16, 26 e 27 del d.P.R. n.	
	254/2002, occorre dare atto in apposito verbale (mod. 99 C.G.) della	
	procedura seguita, dovendo anche risultare: a) la materiale ricognizione a	
	quantità e a valore dei beni inseriti nell'inventario o in altre scritture	
	contabili, accompagnata dalle dichiarazioni di consegna e di accettazione in	
	consegna dei beni mobili da parte del consegnatario cessante e di quello	
	subentrante; b) la concordanza tra il risultato della ricognizione materiale dei	
	beni (situazione di fatto) e le scritture contabili (situazione di diritto); c)	
	eventuali variazioni riscontrate nella consistenza dei beni e le cause di tali	
	discostamenti (mod. 98 C.G.); d) l'accertamento dell'esistenza di beni in	
	condizioni di precario uso o mancanti; e) l'allegazione del mod. 130 PGS	
	relativo alla situazione dei buoni di carico e scarico; f) le eventuali	
	osservazioni sulla regolarità delle scritture contabili.	
	Viceversa, nel caso di specie, non era stato redatto il verbale di passaggio di	
	consegne previsto per legge e in ogni caso l'esistenza di un conto di ultima	
	gestione contenente partite relative a gestioni precedenti del medesimo	
	3	

	agente (giacenze di cartelle bingo) rendeva necessaria l'iscrizione a ruolo di	
	udienza ai sensi dell'art. 147, c. 3, lett. b), C.G.C., dovendosi altresì	
	considerare le criticità attinenti alla procedura seguita nel passaggio di	
	consegne.	
	3. Con memoria del 2 settembre 2024 l'agente contabile PATERGNANI	
	ANDREA, replicava alle criticità riscontrate dal magistrato istruttore.	
	Dopo aver evidenziato che dalla stessa relazione del magistrato istruttore non	
	emergevano profili di irregolarità formali o sostanziali tali da impedire il suo	
	discarico, deduceva che, ferma restando l'assenza di ammanchi nella	
	gestione, tale irregolarità non poteva ritenersi integrata dalla mancata	
	redazione del verbale di passaggio di consegne, anche perché	
	l'Amministrazione stessa aveva chiarito di ritenere che a ciò potesse	
	sopperire la documentazione allegata al conto.	
	Venivano, inoltre, contestate le conclusioni del magistrato istruttore in punto	
	di necessità di iscrizione a ruolo d'udienza del conto d'ufficio ai sensi	
	dell'art.147, comma 3, lett.b, C.G.C., perché, oltre che contraddire	
	l'affermata esistenza di irregolarità del conto, non esistevano gestioni	
	precedenti del medesimo agente contabile, le cui partite risultassero	
	contenute nel conto oggi in esame.	
	4. All'udienza odierna, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero,	
	tenuto conto della natura delle irregolarità contestate e degli orientamenti in	
	merito della giurisprudenza contabile, concludeva per la dichiarazione di	
	irregolarità del conto e per il non scarico dell'agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. In via assolutamente preliminare osserva il Collegio che sussistono i	
	4	

	presupposti di cui all'art.147, coma 3, lett. b) C.G.C. ai sensi del quale “E'	
	<i>sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato</i>	
	<i>dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per</i>	
	<i>l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli</i>	
	<i>agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni</i>	
	<i>degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni</i>	
	<i>sui conti precedenti;”.</i>	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a	
	determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente	
	contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la	
	regolarità della gestione che viene a chiudersi) quanto nell'interesse dello	
	stesso agente contabile (al fine di liberarsi definitivamente e dopo la sua	
	chiusura, da eventuali responsabilità connesse alla sua gestione).	
	6. Ciò premesso, la pur riscontrata regolarità della gestione dal punto di vista	
	formale e sostanziale, come già indicato dal magistrato istruttore del conto,	
	non consente di procedere al discarico dell'agente in ragione del mancato	
	deposito del verbale di passaggio di consegne, la cui redazione è prescritta	
	dall'art. 26 del DPR 254/2002.	
	Secondo tale previsione di legge “ <i>In caso di cambiamento del</i>	
	<i>consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla</i>	
	<i>base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle</i>	
	<i>altre scritture previste” e “Il passaggio può avvenire, in situazioni</i>	
	<i>eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve</i>	
	<i>essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la</i>	
	<i>ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi.</i>	
	5	

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, tale termine può essere prorogato non oltre due mesi dal dirigente dell'ufficio da cui il consegnatario dipende". Al successivo quinto comma il medesimo art. 26 prevede poi che: "Della consegna è redatto apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni, evidenziando quelli in condizione d'uso precario nonché' quelli mancanti. In questo ultimo caso è effettuata la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti".

L'adempimento, doveroso, cui concorrono il consegnatario uscente, quello subentrante ed i rappresentanti dell'Amministrazione, come chiaramente delineato dalle norme testé richiamate, non è stato però posto in essere nel caso di specie.

7. Le disposizioni di legge in materia (cfr. anche gli artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924) hanno in verità la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, sì da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: *"La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante"*). Tuttavia, *"Ove detto passaggio di consegne non vi sia stato, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cfr. SS.RR., sent. n. 657/1990 e Sez. giur. II Centr. App., sent. n. 557/2014 e n. 710/2014) ha affermato la responsabilità contabile solidale dei due agenti contabili per cui alla*

	<i>gestione di diritto del precedente agente contabile si affianca quella del</i>	
	<i>successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in</i>	
	<i>virtù della quale comunque entrambi rispondono degli eventuali</i>	
	<i>deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il</i>	
	<i>momento storico in cui il danno si sia provocato (Cfr. C. conti, Sez. giur.</i>	
	<i>Molise, sent n. 12/2020)” (Sez. Calabria. n. 44/2024, Sez. Veneto</i>	
	<i>n.160/2024).</i>	
	È quindi interesse degli agenti contabili evitare confusioni di gestione e	
	provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea documentazione,	
	dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di	
	conservazione, la data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del	
	ricevente.	
	Il passaggio da una gestione all'altra, ove correttamente attuato nei termini	
	prescritti dalle norme, consente così una puntuale separazione e imputazione	
	delle responsabilità tra i diversi agenti succedutisi nel tempo, a cui è	
	connessa anche l'indefettibilità dell'obbligo di resa del conto giudiziale,	
	secondo quanto previsto dall'art. 612 R.D. 827/1924, commi 1 e 2 (“ <i>Gli</i>	
	<i>agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a</i>	
	<i>rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono</i>	
	<i>stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio,</i>	
	<i>ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria</i>	
	<i>gestione”).</i>	
	8. Deve in ultimo osservarsi che nel caso di specie, contrariamente a quanto	
	prospettato dall'agente contabile, non possono considerarsi dirimenti le	
	indicazioni dell'Amministrazione (secondo la quale l'ulteriore	
	7	

	documentazione contabile avrebbe potuto supplire alla mancanza del verbale	
	di consegna), posto che l’adempimento in esame richiede l’intervento, oltre	
	che dell’agente cessante e di quello subentrante, anche di un terzo	
	rappresentante dell’Amministrazione, quest’ultimo tenuto quindi a	
	riscontrare fattivamente la correttezza dei dati indicati nel verbale di	
	passaggio di consegne e a non limitarsi a prendere atto solo formalmente di	
	quanto riscontrabile da ulteriore documentazione (art.26, comma 4, DPR	
	254/2002: “ Alle operazioni di cui al comma 1 intervengono i rappresentanti	
	degli uffici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 27”).	
	9. Per quanto finora esposto, il Collegio ritiene che non possa procedersi	
	all’approvazione del conto giudiziale n. 73975 e al discarico dell’agente	
	contabile PATERGNANI ANDREA - consegnatario di beni mobili	
	dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT III Veneto e Friuli-Venezia	
	Giulia - Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sezione Operativa Territoriale	
	di Padova, addetto alla gestione delle cartelle “Bingo”- reso per il periodo	
	01.01.2021 -3 1.08.2021 , depositato in data 24.09.2021	
	10. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non	
	è luogo a provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n.32063 del registro di Segreteria	
	dichiara l’irregolarità del conto n. 73975 dell’agente contabile	
	PATERGNANI ANDREA - consegnatario di beni mobili dell’Agenzia	
	delle Dogane e dei Monopoli - DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia –	
	8	

